

LE SUCCESSIONI

Corso di diritto

Università per la Terza Età Città di Cervignano e
Bassa friulana

di Diego Modesti

La successione

TIPOLOGIE

1. SUCCESSIONE LEGITTIMA

si apre in assenza di testamento sulla base delle disposizioni del Codice civile

2. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Si apre seguendo le indicazioni del TESTAMENTO (e non della legge sulla successione legittima) quale atto di ultima volontà del *de cuius*

La successione

Oggetto

Si estinguono

diritti PERSONALISSIMI

(rapporti di famiglia, diritti patrimoniali inerenti la persona come gli alimenti, l'usufrutto, l'uso e l'abitazione)

Si trasmettono

Diritti PATRIMONIALI

(diritti reali, di diritti di obbligazione, sia nel lato attivo che passivo, crediti e debiti –con l'accettazione dell'eredità-)

La capacità di succedere

Coincide con la capacità giuridica

Presuppone l'esistenza in vita dell'ereditando

E' sufficiente che il chiamato sia
CONCEPITO. Se non è ancora nato, il diritto a
succedere è subordinato al momento della nascita

presunzione di concepimento

Il successore deve essere nato entro trecento giorni
dalla morte del *de cuius*

L'indegnità

E' indegno, ed è escluso dalla successione, il chiamato che abbia compiuto alcuno degli atti previsti dall'art.463 del codice civile

1. Atti contro la persona del *de cuius*:

- chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima
- chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio
- chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
- chi ha chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima

L'indegnità

E' indegno, ed è escluso dalla successione, il chiamato che abbia compiuto alcuno degli atti previsti dall'art.463 del codice civile

2. Atti contro la libertà testamentaria o il testamento :

- chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
- chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
- chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

L'indegnità

E' indegno, ed è escluso dalla successione, il chiamato che abbia compiuto alcuno degli atti previsti dall'art.463 del codice civile

2. Atti contro la libertà testamentaria o il testamento :

- chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

- chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

- chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

L'indegno ACQUISTA L'EREDITA', ma con una SENTENZA l'acquisto può essere posto nel nulla. L'azione è IMPRESCRITTIBILE

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Le singole quote di tutti
i chiamati all'eredità

Coniuge

da solo

tutta l'eredità

se concorre con un
figlio

$\frac{1}{2}$ dell'eredità

se concorre con più figli

$\frac{1}{3}$
dell'eredità

se, in assenza di figli,
concorre con ascendenti o
fratelli e sorelle del
defunto, oppure con gli uni e
con gli altri

$\frac{2}{3}$
dell'eredità

Coniuge

Al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, **sono sempre riservati i diritti di**

- ABITAZIONE sulla casa adibita a residenza familiare;
- USO sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Tali diritti sono sempre riconosciuti anche nella successione testamentaria, a prescindere dalla volontà contraria del testatore.

Un figlio

da solo

tutta l'eredità

concorso con il coniuge

$\frac{1}{2}$ dell'eredità

Due o più figli

da soli

tutta l'eredità

se concorrono con il
coniuge

$\frac{2}{3}$
dell'eredità

Genitori

solo in assenza di
figli del defunto

da soli

tutta l'eredità. Se sopravvive solo uno dei genitori, sarà a lui devoluta tutta l'eredità

se concorrono con il
coniuge

1/3
dell'eredità

Se concorrono con fratelli e
sorelle del defunto

L'eredità si devolve tra tutti in parti uguali, ma ai genitori (o a quello di essi che succede) è assicurato almeno la metà dell'eredità

Ascendenti

solo in assenza di figli e di genitori del defunto

da soli

tutta l'eredità (per metà agli ascendenti della linea paterna e per metà a quelli della linea materna.

Gli ascendenti di grado di grado più vicino escludono quelli di grado più lontano)

se concorrono con il coniuge

$\frac{1}{3}$ dell'eredità

Se concorrono con fratelli o sorelle del defunto

Agli ascendenti spetta la quota che sarebbe spettata al genitore superstite

Ascendenti

solo in assenza di figli e di
genitori del defunto

se concorrono
contemporaneamente
con il coniuge e con
fratelli o sorelle

Gli ascendenti e i
fratelli e le sorelle
del defunto si
dividono la quota
di $\frac{1}{3}$ dell'eredità.

Agli ascendenti è
però assicurato
almeno $\frac{1}{4}$
dell'eredità

Fratelli e sorelle

(succedono solo in assenza di figli del defunto)

da soli

tutta l'eredità in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali
conseguono la metà di quanto
conseguono i germani

se concorrono con i
genitori

L'eredità si divide in parti uguali
fra tutti, ma i genitori hanno
diritto ad almeno la metà
dell'eredità.
Se entrambi i genitori non
possono o non vogliono
succedere, la quota che sarebbe
loro spettata si devolve agli
ascendenti (se ci sono)

Fratelli e sorelle

(succedono solo in assenza di figli del defunto)

Se concorrono
con il coniuge

$\frac{1}{3}$ dell'eredità

se concorrono con il
coniuge e con gli
ascendenti

Fratelli, sorelle e
ascendenti si
dividono la
quota di $\frac{1}{3}$
dell'eredità, ma
agli ascendenti è
riservato almeno
 $\frac{1}{4}$ della stessa

ASSENZA DI CHIAMATI

Succede lo STATO (erede necessario)

La responsabilità dello Stato come erede è sempre **limitata** a quanto devoluto, senza la necessità del beneficio di inventario

LA DIVISIONE DEI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE (LA COMUNIONE EREDITARIA E LA DIVISIONE)

Quando più persone sono chiamate alla stessa eredità , ciascuna per la propria quota, si verifica l'ipotesi della COMUNIONE EREDITARIA.

A favore di ciascun coerede esiste un diritto di PRELAZIONE nell'acquisto della quota ereditaria che uno di loro voglia vendere a degli estranei.

LA DIVISIONE DEI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE

OVVERO:COME SI DIVIDE L'EREDITA'?

Solo in caso di:

- concorso tra figli (o discendenti) e di
- concorso tra figli (o discendenti) e il coniuge

è preliminarmente necessario FORMARE LA MASSA EREDITARIA sulla quale operare poi la suddivisione in base alle quote.

Questa operazione è chiamata COLLAZIONE e consiste nella riunione nel patrimonio ereditario di quanto è rimasto (*relictum*) con quanto è uscito per effetto di donazioni effettuate in vita dal *de cuius* (*donatum*).

LA DIVISIONE DEI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE

OVVERO:COME SI DIVIDE L'EREDITA'?

Perché si effettua la collazione?

Le donazioni ricevute in vita dal *de cuius* sono considerate un **ANTICIPO DELL'EREDITA'**.

La collazione ha lo scopo di rimuovere la disparità di trattamento tra coloro che sono chiamati all'eredità, obbligando coloro che hanno ricevuto donazioni, cioè anticipi di eredità, a restituirli.

LA DIVISIONE DEI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE

OVVERO:COME SI DIVIDE L'EREDITA'?

La collazione rileva solo a favore di coloro che vi sono tenuti: le quote ereditarie di tali soggetti hanno per oggetto l'asse ereditario incrementato dai conferimenti, mentre le quote degli altri coeredi hanno per oggetto il solo *relictum*, ossia i beni rimasti nel patrimonio del defunto.

LA DIVISIONE DEI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE

OVVERO:COME SI DIVIDE L'EREDITA'?

Esempi

Tizio muore lasciando a coniuge e due figli dei beni per un valore totale di 300.000 euro. Durante la sua vita però, ha regalato a un figlio una casetta del valore di 150.000 euro. Questo figlio, attraverso la collazione, dovrà restituire la casa (o l'equivalente in denaro) in modo da ricostituire l'asse ereditario.

L'eredità da ripartire tra mamma e i due figli quindi, non sarà di soli 300.000 euro, ma di 450.000 euro (300 + 150). Quindi, secondo le regole successorie, le quote pari a $\frac{1}{3}$ ciascuno, senza la collazione, sarebbero state calcolate sul *relictum*, cioè su 300.000 euro, quindi 100.000 euro ciascuno.

Con la collazione, «rientra» nel patrimonio la donazione effettuata al figlio e il *donatum* incrementa la massa da dividere a 450.000 euro, pari a 150.000 euro per coerede (il figlio, in pratica, «ha restituito» l'anticipo della successione).

LA DIVISIONE DEI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE

LA DISPENSA DALLA COLLAZIONE

L'istituto della **dispensa da collazione ereditaria** trova il proprio espresso riferimento nell'**articolo 737 del codice civile**. Si tratta di un atto giuridico attraverso il quale, nell'ambito di un **contratto di donazione** o di una **donazione indiretta**, il donante esonera il donatario dal conferire ad alcuni coeredi di quest'ultimo (coniuge, figli e loro discendenti) quanto donato in vita. Gli effetti e la causa della dispensa trovano la propria fonte nell'apertura della successione del donante.

Gli effetti dell'atto di dispensa sono quelli di escludere quanto donato dalla massa ereditaria da dividere fra figli e loro discendenti e coniuge del donante.

La dispensa produce effetto **nei limiti della quota disponibile**: non potrà quindi ledere i diritti dei legittimari.

LA DIVISIONE DEI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE

LA DISPENSA DALLA COLLAZIONE Esempi

Il donante, padre di due figli e coniugato, titolare di un patrimonio complessivo del valore di **100**, dona al proprio figlio maggiore un immobile del valore di **25**, con dispensa da collazione.

All'apertura della successione, in assenza di testamento, i due figli e la moglie del donante, se accetteranno l'eredità, saranno eredi di un patrimonio relitto di **75**, che divideranno in parti uguali (un terzo ciascuno, secondo quanto disposto dall'articolo 581 del codice civile), per **25** ciascuno.

In questa ipotesi il figlio maggiore conseguirà un patrimonio complessivo di **50**: **25** saranno conseguiti su quanto caduto in successione e **25** corrispondono al valore della donazione. Gli altri coeredi, e cioè la coniuge ed il secondogenito, viceversa, conseguiranno **25** ciascuno.

LA DIVISIONE DEI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE

LA DISPENSA DALLA COLLAZIONE Esempi

Senza dispensa da collazione: la differenza

Nell'ipotesi in cui invece il figlio maggiore, donatario, non sia dispensato dalla collazione, all'apertura della successione sarà tenuto a conferire ai coeredi, nella massa ereditaria, quando ricevuto per donazione, ricostituendo il patrimonio originario del valore di **100**.

In questo caso i tre coeredi, stante l'obbligo di collazione del primogenito, conseguiranno **33,33** ciascuno.

LA DIVISIONE DEI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE

LA DISPENSA DALLA COLLAZIONE

Quando è lesiva della legittima. Esempi

Poniamo il caso in cui la donazione posta in essere a vantaggio del primogenito abbia un valore patrimoniale di **40**, fermo restando il patrimonio complessivo di 100.

Secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 542 del codice civile la disponibile, in caso di concorso di coniuge e due figli sarà di **un quarto**.

Ciò determina che, in riferimento ad una donazione del valore di 40 su un patrimonio ereditario di 100, la dispensa non possa aver effetto che per un valore di **25**. Per la parte eccedente di 15 la dispensa da collazione sarà nulla o riducibile tramite l'azione di riduzione. Il primogenito sarà quindi comunque tenuto a **conferire ai coeredi il valore di 15**.

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Art.587 codice civile: «Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le sostanze o di parte di esse»

CARATTERISTICHE

- Atto **UNILATERALE**
- Atto **UNIPERSONALE**: no testamento **reciproco** (a vantaggio di tutti i partecipanti l'atto); no testamento **congiuntivo** (a vantaggio di altri)
- Atto **FORMALE**: è ammesso nelle sole forme previste dalla legge
- Atto **REVOCABILE**: è sempre ammessa la revoca del testamento

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Contenuto del testamento

Disposizioni di ordine **PATRIMONIALE**

Disposizioni di ordine **PERSONALE**

- Riconoscimento di figlio naturale;
- Manifestazione della volontà di legittimare il figlio;
- Designazione della persona del tutore.

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Capacità di fare testamento

Sono incapaci a testare:

- Minori;
- Interdetti per infermità di mente;
- Coloro che si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno fatto testamento.

CONSEGUENZE dell'incapacità

ANNULLABILITA' che può essere fatta valere entro cinque anni da quando venne data esecuzione al testamento

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Capacità di ricevere per testamento

Diversamente dalla successione legittima, nella successione testamentaria possono essere chiamati a ricevere per testamento

- anche i **non concepiti** al momento della morte del *de cuius* purché
- siano **figli** di una **persona vivente** al momento dell'apertura della successione

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Tipi di testamento

1. Testamenti ORDINARI

- Testamento olografo;
- Testamento per atto di notaio.

2. Testamenti SPECIALI

riconosciuti solo per determinate situazioni o circostanze.

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Il testamento OLOGRAFO

E' il documento scritto di pugno dal testatore

requisiti

- scrittura
- data
- sottoscrizione

devono essere TUTTE scritte di pugno dal testatore.

L'intervento, anche parziale, della scrittura di un terzo è causa di **invalidità dell'intero atto**.

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Il testamento OLOGRAFO

Se mancano:

- autografia
- sottoscrizione

Il testamento è NULLO

Se manca la data, il testamento è ANNULLABILE nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

I testamenti PER ATTO DI NOTAIO

1. Testamento PUBBLICO
2. Testamento SEGRETO

IL TESTAMENTO PUBBLICO

E' ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni.

La dichiarazione verbale del testatore viene documentata dal notaio, il quale, sempre in presenza dei testimoni, ne darà lettura. L'atto così composto verrà datato e sottoscritto da tutti i presenti.

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

I testamenti PER ATTO DI NOTAIO

2. Testamento SEGRETO

E' di scarso impiego nella pratica.

Si distinguono

- la **REDAZIONE DELLA SCHEDA** e
- **L'ATTO DI RICEVIMENTO**

La SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE contiene le disposizioni testamentarie. Non sono necessarie l'autografia, la firma e la data. La scheda va sigillata per garanzia di segretezza e consegnata al notaio.

L'ATTO DI RICEVIMENTO è scritto sullo stesso involucro che contiene la scheda. E' sottoscritto dal notaio, dal testatore e da due testimoni.

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

I testamenti PER ATTO DI NOTAIO

La PUBBLICAZIONE e L'ESECUZIONE del testamento

Il testamento **PUBBLICO** è immediatamente eseguibile. Il notaio, su richiesta di qualunque interessato, passa l'atto nel fascicolo generale degli atti tra vivi e lo registra nel repertorio generale; dopo di che ognuno può prenderne conoscenza.

Il testamento **SEGRETO** viene aperto e pubblicato dal notaio che l'ha ricevuto; alla presenza di due testimoni, egli fa un verbale in cui trasfonde tutto il contenuto dell'atto.

Il testamento **OLOGRAFO** deve essere portato a un notaio da chiunque se ne trovi in possesso. La pubblicazione viene fatta come per il testamento segreto. Se il testamento è stato depositato presso un notaio la pubblicazione è eseguita dallo stesso depositario.

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

L'ESECUTORE TESTAMENTARIO

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari con il compito di curare che le sue disposizioni abbiano fedele esecuzione.

L'esecutore è chiamato a far rispettare la volontà del testatore che risulta dal testamento.

Per esercitare le sue funzioni l'esecutore deve amministrare la massa ereditaria, prendendo anche possesso, qual custode, dei beni che ne fanno parte.

Se tra i chiamati all'eredità vi sono minori, interdetti, assenti o persone giuridiche, l'esecutore fa apporre i sigilli e fa redigere un inventario.

L'ufficio di esecutore è GRATUITO, salva diversa disposizione del testatore o salvo diverso accordo con gli eredi. Sono sempre rimborsate le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

I testamenti SPECIALI

Sono testamenti PUBBLICI con requisiti di forma molto ridotti; sono ricevuti da persone che rivestono determinate cariche (ad es., sindaco, ministri di culto ecc.).

1. Il testamenti in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche o anche in presenza di un infortunio.
2. I testamenti in navigazione marittima o aerea.
3. I testamenti di militari o assimilati quando essi si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni .

Sono casi **TASSATIVI** che non ammettono analogia. Hanno limitata efficacia nel tempo: **perdono efficacia dopo tre mesi dal ritorno della situazione di normalità.**

LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Le disposizioni a titolo particolare

I LEGATI

Il legato è una **disposizione testamentaria A TITOLO PARTICOLARE** (ad es., un quadro, un'automobile) e non universale come l'istituzione di erede, con la conseguenza che soltanto l'erede e non il legatario risponde dei debiti che erano del *de cuius*.

L'obbligo di adempiere il legato può gravare su tutti gli eredi o anche su uno soltanto (cd. onerato).

Il legatario ha diritto di ricevere il legato libero da qualsiasi onere e spesa, pesi che sono posti a carico dell'onerato.

Il PRELEGATO è il legato a vantaggio in un erede.

Il PRELEGATO non va imputato alla quota di eredità e viene attribuito all'erede prima ancora della quota di eredità a lui spettante.

I LEGITTIMARI

I legittimari sono coloro che, per legge, hanno **diritto** ad una quota di eredità o altri diritti nella successione, MALGRADO OGNI DIVERSA VOLONTA' DEL TESTATORE.

Le categorie dei legittimari sono stabilite dalla legge in relazione al vincolo di parentela che li unisce al *de cuius*

I LEGITTIMARI

Le categorie dei legittimari

- **IL CONIUGE**, anche se separato, purché non gli sia stata addebitata la separazione
- **I FIGLI** o i loro discendenti che vengano alla successione in luogo di questi
- **GLI ASCENDENTI**

I LEGITTIMARI

Le categorie dei legittimari

LO SCHEMA

Ascendenti diretti

Coniuge

Figli o discendenti diretti del *de cuius*

I LEGITTIMARI

Il testatore, in presenza di legittimari, può disporre per legge soltanto di una parte del suo patrimonio, cioè della

QUOTA DISPONIBILE

La legge riserva sempre alla categoria dei legittimari una parte del patrimonio del *de cuius*, cioè la

QUOTA DI LEGITTIMA

I LEGITTIMARI

LE QUOTE DELLA LEGITTIMA

E

LE QUOTE DELLA DISPONIBILE

Coniuge

da solo

- $1/2$ al coniuge come quota di legittima
- $1/2$ come quota disponibile

Coniuge

Con un figlio

- **al coniuge:** $\frac{1}{3}$ come quota di legittima
- **al figlio:** $\frac{1}{3}$ come quota di legittima
- $\frac{1}{3}$ come quota disponibile

Coniuge

Con due o più un figli

- **al coniuge:** $1/4$ come quota di legittima
- **ai figli:** $2/4$ come quota di legittima
- $1/4$ come quota disponibile

Un figlio da solo

- **al figlio: $1/2$ come quota di legittima**
- $1/2$ come quota disponibile

Due o più figli da soli

- ai figli: $\frac{2}{3}$ come quota di legittima
- $\frac{1}{3}$ come quota disponibile

Ascendenti

da soli

- **Agli ascendenti:** $\frac{1}{3}$ come quota di legittima
- $\frac{2}{3}$ come quota disponibile

Ascendenti

in concorso con il coniuge
(in assenza di figli)

- **Agli ascendenti:** $\frac{1}{4}$ come quota di legittima
- **Al coniuge:** $\frac{1}{2}$ come quota di legittima
- $\frac{1}{4}$ come quota disponibile

Il coniuge separato

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Il coniuge separato

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta.

L'assegno è dovuto a prescindere da un effettivo stato di bisogno, a differenza di quanto previsto per gli alimenti.

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

Presuppone la

- lesione della legittima e
- La volontà di non accettare le disposizioni testamentarie lesive del diritto alla quota di legittima.

La tutela effettiva dei diritti dei legittimari richiede:

1. **Che si determini la massa ereditaria rispetto alla quale si stabilirà in concreto l'ammontare delle quote;**
2. **La conoscenza del numero e della qualità dei legittimari tra cui si apre il concorso.**

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

LA FORMAZIONE DELLA MASSA

Si attua con una RIUNIONE FITTIZIA.

E' un'operazione di computo mediante la quale si determina l'ammontare del patrimonio ereditario, considerando i beni PRESENTI all'apertura della successione e calcolando come PRESENTI i beni che ne sono già usciti a titolo di donazione.

Sull'asse così determinato (*relictum + donatum*) si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre, tenendo presente il concorso degli aventi diritto.

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

LA REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DEL LEGITTIMARIO

Il legittimario escluso, in tutto o in parte, svolte le operazioni preliminari di riunione fittizia, si avvarrà:

1. Di un'AZIONE DI RIDUZIONE e di un'eventuale e conseguente
2. AZIONE DI RESTITUZIONE

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

L'AZIONE DI RIDUZIONE

Si dirige, in primo luogo, contro le disposizione testamentarie, riducendole **PROPORZIONALMENTE**.

Quando la riduzione delle disposizione testamentarie non è sufficiente ad integrare la quota di legittima, si agisce contro i **DONATARI**

Le donazioni si riducono iniziando dall'**ULTIMA** e risalendo via via alle anteriori, finché la quota di legittima non sarà reintegrata.

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

L'AZIONE DI RESTITUZIONE

Per ottenere soddisfazione concreta dei suoi diritti, il legittimario dovrà agire in restituzione dei beni.

Il legittimario, dopo avere fatto riconoscere il suo diritto contro il beneficiario diretto della disposizione lesiva, può ottenere la restituzione dell'immobile e lo riceve libero da ogni peso o ipoteca imposti da chi lo aveva ricevuto.

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

L'AZIONE DI RESTITUZIONE

La restituzione dell'immobile opera **anche a danno dei terzi che hanno acquistato dall'erede o legatario** favoriti oltre la quota di legittima.

Gli acquisti fatti dai terzi a titolo oneroso, in base ad un atto trascritto, diventano inattaccabili solo dopo dieci anni dall'apertura della successione (tale è il termine di prescrizione dell'azione di riduzione).

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

QUALCHE (FACILE) ESEMPIO

Il *de cuius* lascia la moglie.

Nel testamento esclude la moglie e lascia tutto al padre.

Il *relictum* è pari a 90.000 euro e non ci sono state donazioni.

La disponibile è pari a $\frac{1}{4}$ e la quota di legittima della moglie è pari a $\frac{1}{2}$.

Agendo in riduzione, la moglie dovrà farsi restituire dal suocero 45.000 euro ($\frac{1}{2}$).

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

QUALCHE (FACILE) ESEMPIO

Il *de cuius* lascia la moglie.

Nel testamento esclude la moglie e lascia tutto al figlio.

Il *relictum* è pari a 90.000 euro. Alla moglie il *de cuius* aveva donato un immobile del valore di € 90.000.

La disponibile è pari a $\frac{1}{3}$ e la quota di legittima della moglie è pari a $\frac{1}{3}$.

L'asse è pari a ($€90.000 + €90.000 = €180.000$). La quota di legittima è pari a € 60.000 ma la moglie deve prima imputare la donazione di € 90.000. Non c'è lesione di Legittima.

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

QUALCHE (FACILE) ESEMPIO

Il *de cuius* lascia la moglie e un figlio.

Nel testamento esclude la moglie e lascia tutto al figlio.

Il *relictum* è pari a 90.000 euro e non ci sono state donazioni.

La disponibile (moglie e figlio) è pari a $\frac{1}{3}$ e la quota di legittima della moglie è pari a $\frac{1}{3}$.

Agendo in riduzione, **la moglie dovrà farsi restituire dal figlio 30.000 euro ($\frac{1}{3}$).**

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

QUALCHE (FACILE) ESEMPIO

Il *de cuius* lascia la moglie e un figlio. Nel testamento esclude la moglie e lascia tutto al figlio. Il *relictum* è pari a 90.000 euro.

In vita, il *de cuius* aveva donato alla moglie 30.000 euro.

Prima di agire in riduzione, la moglie deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni ricevute dal *de cuius*, cioè 30.000 euro.

La quota di legittima della moglie è pari a 30.000 euro e quindi **non avrà diritto ad alcuna restituzione.**

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

QUALCHE (FACILE) ESEMPIO

Il *de cuius* muore lasciando un fratello. Nel testamento istituisce erede universale la badante che lo aveva assistito negli ultimi anni di vita.

Il fratello «diseredato» può agire in riduzione?

NO, perché i fratelli e le sorelle non sono legittimari.